

* * * * *
Interviene altresì
il Dott. DOMENICO IANNOTTA, nato a Napoli il 31 dicembre 1971, do-
miciliato per ragioni di ufficio in Roma, Via XX Settembre n. 97, quale Di-
rigente della Direzione VII Finanza e Privatizzazioni del Ministero dell'e-
conomia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, al fine di prendere atto,
in tale qualifica, di quanto appresso.
* * * * *
Dell'identità personale dei Comparenti io Notaio sono certo
* * * *
Il Comparente, Dott. ROBERTO CHIEPPA
premettepremette
- che il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 feb-
braio 2019, n. 12 (in appresso anche "Decreto Legge n. 135/2018"), dispo-
ne - ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda Digitale Italiana
- la costituzione di una società per azioni interamente partecipata dallo Sta-
to, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, secondo
i criteri e modalità individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri per la gestione della piattaforma tecnologica PagoPA di cui all'art.
5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
- che in esecuzione di quanto disposto dalla sopra citata disposizione legi-
slativa è stato emesso il DPCM, con il quale - su iniziativa della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - è stata autorizzata la costituzione della predetta
società mediante apposito atto notarile;

- che, in particolare, il DPCM ha previsto che la suddetta società abbia la
denominazione di "PagoPA S.p.A.", durata sino al 31 dicembre 2100, sede
in Roma e quale oggetto sociale lo svolgimento delle attività di cui ai com-
mi 1 e 3 dell'art. 8 del Decreto Legge n. 135/2018, così come analiticamen-
te indicate nello statuto allegato al DPCM;
- che il DPCM ha altresì previsto che la suddetta società sia interamente
partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del combi-
nato disposto dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e
dell'articolo 8, comma 2, del Decreto Legge n. 135/2018, con capitale so-
ciale iniziale di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero);
- che, tenuto conto che la costituzione della predetta società, di cui al pre-
sente atto, è disposta da un'espressa previsione normativa (ossia dall'art. 8,
comma 2, del Decreto Legge n. 135/2018), ad essa non è applicabile l'ob-
bligo di motivazione previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislati-
vo 19 agosto 2016 n. 175;
t u t t o c i ò p r e m e s s o
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, il Comparente
Dott. ROBERTO CHIEPPA, nella anzidetta qualifica, stipula quanto segue:
Articolo 1
Su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello Stato Ita-
liano è costituita una società per azioni, con socio unico, con la denomina-
zione di
"PagoPA S.p.A.".
La denominazione della Società può essere scritta con qualunque forma
grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli




Articolo 2
La Società ha sede nel Comune di Roma.
Con delibera dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministra
zione potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, filiali e uffici in
Italia e nel territorio dell'Unione Europea.
Ai soli fini della iscrizione nel Registro delle Imprese - ai sensi dell'art.
111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile - il Comparente
Dott. ROBERTO CHIEPPA dichiara che l'indirizzo della sede sociale è in
Roma, Piazza Colonna n. 370.
Articolo 3
La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100
(duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazioni dell'Assemblea
straordinaria
straordinaria.———————————————————————————————————
Articolo 4
I. La Società ha per oggetto:
I. La Società ha per oggetto:  —a) la gestione della piattaforma tecnologica PagoPA, di cui all'articolo 5,
Articolo 4  I. La Società ha per oggetto:  —a) la gestione della piattaforma tecnologica PagoPA, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in appresso anche
Articolo 4  I. La Società ha per oggetto:  —a) la gestione della piattaforma tecnologica PagoPA, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in appresso anche "piattaforma" o "piattaforma PagoPA");
Articolo 4  1. La Società ha per oggetto:  —a) la gestione della piattaforma tecnologica PagoPA, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in appresso anche "piattaforma" o "piattaforma PagoPA");  —b) ogni attività necessaria per garantire l'efficienza del funzionamento
Articolo 4  I. La Società ha per oggetto:  —a) la gestione della piattaforma tecnologica PagoPA, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in appresso anche "piattaforma" o "piattaforma PagoPA");  —b) ogni attività necessaria per garantire l'efficienza del funzionamento della piattaforma pagoPA;
I. La Società ha per oggetto:  —a) la gestione della piattaforma tecnologica PagoPA, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in appresso anche "piattaforma" o "piattaforma PagoPA");  —b) ogni attività necessaria per garantire l'efficienza del funzionamento della piattaforma pagoPA;  —c) la promozione, presso le Pubbliche Amministrazioni, della capillare
Articolo 4  1. La Società ha per oggetto:  —a) la gestione della piattaforma tecnologica PagoPA, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in appresso anche "piattaforma" o "piattaforma PagoPA");  —b) ogni attività necessaria per garantire l'efficienza del funzionamento della piattaforma pagoPA;  —c) la promozione, presso le Pubbliche Amministrazioni, della capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico, favorendo l'adesione alla

e) l'attività volta a favorire l'adesione alla piattaforma dei prestatori di
servizi di pagamento, nonché la possibilità di utilizzo della stessa sui canali
e gli strumenti di pagamento disponibili sul mercato;
-f) la garanzia all'utente, nell'ambito dell'utilizzo della piattaforma, della
flessibilità nella scelta dello strumento di pagamento più rispondente alle
sue esigenze per le transazioni e i pagamenti verso la Pubblica Amministra-
zione;
g) il potenziamento delle attività di rendicontazione e riconciliazione dei
flussi di pagamento in entrata offerte alle Pubbliche Amministrazioni e alla
Ragioneria Generale dello Stato;
-h) lo sviluppo tecnologico della piattaforma anche al fine di migliorare:
- l'architettura della stessa e il progressivo adeguamento dei servizi ai mo-
derni standard tecnologici;
- la continuità del servizio, improntato a criteri di semplicità ed efficienza
verso gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni;
- la sicurezza della piattaforma anche nel rispetto delle normative specifiche
sui pagamenti;
- la protezione dei dati relativi alle transazioni gestite dalla piattaforma nel
rispetto della normativa vigente;
i) l'incremento delle transazioni in moneta elettronica per i pagamenti
verso la Pubblica Amministrazione;
al) lo sviluppo e l'implementazione, nonché la successiva gestione e diffu-
sione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto
egislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del
medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005; e




m) lo svolgimento di ogni attività ad essa attribuita dalla legge
2. La Società, nello svolgimento della sua attività, può esercitare attività
inerenti, affini, ausiliari, connesse, strumentali o utili rispetto a quelle previ-
ste nel presente articolo, operando in piena autonomia secondo le migliori
prassi di mercato e tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, anche in colla-
borazione con soggetti terzi.
Articolo 5
Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero)
ed è suddiviso in n. 1.000.000 (unmilione) di azioni ordinarie del valore no-
minale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.
Detto capitale sociale risulta integralmente sottoscritto e versato presso
la Banca d'Italia - sede di Roma, come da ricevuta del 24 luglio 2019 che in
copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "B", e - confor-
memente a quanto previsto dall'art. 1 del DPCM - viene attribuito al Mi-
nistero dell'economia e delle finanze dello Stato Italiano, Dipartimento
del Tesoro, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, codice fiscale
80415740580
Tutte le n. 1.000.000 (unmilione) di azioni risultano quindi interamente
liberate e di titolarità dall'unico socio Ministero dell'economia e delle fi-
nanze.
La Società è a totale partecipazione pubblica e le sue azioni - come so-
pra indicato - appartengono al Ministero dell'economia e delle finanze, che
esercita i diritti del socio, ivi incluso il diritto di nomina degli organi socie-
tari, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri o con il Mini-
stero delegato

Articolo 6
L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie a essa ri-
servate dalla legge.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel Comu-
ne ove è posta la sede della Società, salvo diversa deliberazione dell'Ammi-
nistratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.
Spetta all'Assemblea ordinaria autorizzare il Consiglio di Amministra-
zione ad attribuire deleghe al Presidente.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno,
per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni a decorrere
dalla chiusura dell'esercizio sociale
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita e
delibera con le maggioranze previste dal codice civile
Articolo 7
La Società è amministrata da un Amministratore Unico. L'Assemblea,
con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza or-
ganizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può
disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazio-
ne composto da 3 (tre) membri, tra cui il Presidente. Il Presidente del Consi-
glio dei Ministri designa l'Amministratore Unico, di concerto con il Mini-
25-1
stro dell'economia e delle finanze. Nel caso di Consiglio di Amministrazio-
stro dell'economia e delle finanze. Nel caso di Consiglio di Amministrazio-
stro dell'economia e delle finanze. Nel caso di Consiglio di Amministrazio- ne, il Presidente del Consiglio dei Ministri designa il Presidente, di concerto




rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, anche ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175..... .....L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla disciplina normativa e regolamentare nonché di quelli specificati all'art. 11 dello statuto, il cui difetto determina la decadenza dalla carica..... .....Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica...... .....L'Amministratore Unico ovvero gli Amministratori sono rieleggibili....... .....Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del codice civile, garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi..... ----Qualora per qualsiasi causa cessi la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea si intenderà cessato l'intero Consiglio e gli Amministratori rimasti in carica provvederanno a convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. La nomina del nuovo Consiglio avviene in ogni caso con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 11 dello statuto. -In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, lo stesso, nella prima seduta successiva all'Assemblea che ha proceduto alla sua nomina e qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea stessa, può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei

casi di assenza o di impedimento del Presidente medesimo; la carica di Vice Presidente non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi. In mancanza di tale nomina, in caso di assenza o impedimento del Presidente, la carica e la rappresentanza della Società sono esercitate dal Consigliere più anziano. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, nominare un segretario che può non essere membro del Consiglio medesimo. ......Per la validità della costituzione e delle deliberazioni in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----Articolo 8------La gestione della Società spetta all'Organo Amministrativo, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, tenuto conto delle Direttive che fissano gli obiettivi della Società impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del Decreto Legge n. 135/2018, come verificate nei profili economici e finanziari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. .....Al fine della vigilanza di cui all'art. 8 comma 2 del Decreto Legge n. 135/2018, entro il 30 novembre di ogni anno, l'Organo Amministrativo comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Ministero delegato, per la sua approvazione, il budget per l'esercizio dell'anno successivo, che include una rappresentazione analitica dei costi di gestione e di sviluppo della piattaforma PagoPA. Decorsi 60 (sessanta) giorni dall'invio senza che la Presidenza del Consiglio dei Ministri abbia provveduto a rispondere, il



budget si intende approvato
Inoltre, sempre al fine della vigilanza di cui all'art. 8 comma 2 del De-
creto Legge n. 135/2018, l'Organo Amministrativo provvede a fornire, an-
nualmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Ministero delega-
to una relazione sulle attività intraprese per raggiungere gli obiettivi di cui
alle Direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal Mi-
nistero delegato, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legge n. 135/2018 non-
ché ogni altra informazione richiesta dalla suddetta amministrazione vigi-
lante,
Sono attribuite all'Organo Amministrativo, previa informazione all'A-
zionista, le seguenti competenze:
a) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative obbligatorie, che
non comportino valutazioni discrezionali in merito alle modalità di recepi-
mento delle stesse;
b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie nel territorio nazionale
Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea di cui
all'articolo 7 dello statuto, può attribuire deleghe gestionali al Presidente
sulle materie indicate dall'Assemblea, determinandone in concreto il conte-
nuto
precedente comma, può inoltre delegare, sempre nei limiti di legge e defi-
nendone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di attuazione, parte
delle sue attribuzioni a un solo componente che viene nominato Ammini-
stratore Delegato. I compensi all'Amministratore Delegato, o al Presidente
nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui al precedente comma,

sono determinati nel rispetto dell'art. 11, commi 6 e 7, del Decreto legislati
vo 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento di singol
atti anche ad altri membri del Consiglio stesso, a condizione che non siano
previsti compensi aggiuntivi; può, inoltre, nominare uno o più procurator
per determinati atti o categorie di atti.
Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisco-
no al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni
90 (novanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua pre-
vedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimen-
sioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore
Unico al medesimo spettano, ove non espressamente indicato dallo statuto, i
poteri e le facoltà che lo statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione
e al suo Presidente
La rappresentanza della Società, di fronte a qualunque autorità giudizia-
ria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano al-
l'Amministratore Unico o al Presidente e, in caso di sua assenza od impedi-
mento, al Vice Presidente, ovvero al Consigliere più anziano. La rappresen-
tanza spetta, altresì, ai Consiglieri muniti di delega nell'ambito delle attri-
buzioni delegate
Fermo restando quanto sopra, in caso di nomina di un Consiglio di Am-
ministrazione, lo stesso può conferire la rappresentanza della Società ad
uno o più dei suoi componenti




Articolo 9
Il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) membri effettivi, tra cui il
Presidente e l'Assemblea ne determina il compenso. Sono nominati, altresì,
2 (due) sindaci supplenti. Il Presidente è designato dal Ministro dell'econo-
mia e delle finanze, mentre gli altri componenti sono designati dal Presiden-
te del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato.
I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data del-
l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili sempre nel rispetto di
quanto previsto al precedente comma.
La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i
generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci ef-
fettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto
delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio
tra i generi.
Per tutta la durata dell'incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di
cui all'art. 2399 del codice civile. La perdita di tali requisiti determina l'im-
mediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplen-
te individuato secondo il criterio di cui sopra
Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto,
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'ade-
guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-
la Società e sul suo concreto funzionamento.
Il Collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza della mag-

gioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza as-
soluta dei presenti.
La revisione legale dei conti è demandata a un revisore legale dei conti o
a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
L'incarico è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio
Sindacale, per la durata di 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'As-
semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo eserci-
zio dell'incarico. L'Assemblea determina, altresì, il corrispettivo spettante
per l'intera durata dell'incarico
Artícolo 10
-E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, ovvero premi di ri-
sultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine man-
dato ai componenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale
Articolo 11
L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno
—Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2019.
Alla fine di ogni esercizio, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Am-
ministrazione provvede alla redazione del bilancio, in conformità alle pre-
scrizioni di legge
L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, nei limiti di cui all'articolo
2430 del codice civile;
- il residuo secondo quanto stabilito dall'Assemblea.
Articolo 12
Il Comparente Dott. ROBERTO CHIEPPA determina che la Società sia

amministrata per i primi tre esercizi - e comunque sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 - da un Amministratore Unico che nomina nella persona del Signor GIUSEPPE VIRGONE, nato a Palermo il 29 luglio 1968, codice fiscale VRG GPP 68L29 G273L, cittadino italiano e domiciliato per la carica in Roma, Piazza Colonna n. 370. Il compenso annuo omnicomprensivo per l'Amministratore Unico viene fissato in Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero). Articolo 13 .....Il Comparente Dott. ROBERTO CHIEPPA nomina per i primi tre esercizi - e comunque sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 - il Collegio Sindacale in persona dei Signori; Sindaci Effettivi - FILIPPO D'ALTERIO, nato a Roma il 25 novembre 1955, codice fiscale DLT FPP 55S25 H501Q, domiciliato in Roma, Via Giovanni De Calvi n. 91, iscritto all'albo dei Revisori Legali al n. 119298, D.M. 21 giugno 2000, G.U. n. 56 del 18 luglio 2000; - ELENA GAZZOLA, nata Lodi il 9 dicembre 1977, codice fiscale GZZ LNE 77T49 E648V, domiciliata in San Colombano al Lambro (MI), Via Regone n. 31, iscritta all'albo dei Revisori Legali al n. 153556, D.M. 9 dicembre 2008, G.U. n. 101 del 30 dicembre 2008; - ANNALISA DE VIVO, nata a Salerno il 5 agosto 1968, codice fiscale DVV NLS 68M45 H703G, domiciliata in Salerno, Via La Mennolella n. 48, iscritta all'albo dei Revisori Legali al n. 108493, D.M. 25 novembre 1999,

G.U. n. 100 del 17 dicembre 1999;
Sindaci Supplenti
- ANTONIO CESTARI, nato a Polla (SA) il 14 novembre 1972, codice fi-
scale CST NTN 72S14 G793B, domiciliato in Salerno, Via Sant'Eremita n
23, iscritto all'albo dei Revisori Legali al n. 176905, D.M. 3 giugno 2016
G.U. n. 48 del 17 giugno 2016;
- DIEGO CONFALONIERI, nato a Monza (MB) il giorno 11 giugno 1963,
codice fiscale CNF DGI 63H11 F704U, domiciliato in Albiate (MB), Via
Volta n. 2, iscritto all'albo dei Revisori Legali al n. 91550, D.M. 15 ottobre
1999, G.U. n. 87 del 2 novembre 1999;
tutti cittadini italiani
Presidente del Collegio Sindacale viene nominato FILIPPO D'ALTE-
RIO.
Il compenso annuale omnicomprensivo viene fissato nella misura di Eu-
ro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) per il Presidente del Collegio
Sindacale e di Euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) per ciascun altro
sindaco effettivo
In caso di subentro di un sindaco supplente allo stesso spetterà il medesi-
mo compenso fissato per i sindaci effettivi
Articolo 14
L'incarico per la revisione legale dei conti verrà affidato ad una società
di revisione legale nominata dall'Assemblea all'esito di apposita procedura
di evidenza pubblica ai sensi del D.L. 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei con-
tratti pubblici), entro novanta giorni da oggi su proposta motivata del Colle-
rio Sindagale, come indicato nell'est 2, comma 10, del DPCM



Articolo 15
La Società è retta dallo statuto, che viene letto da me Notaio ai Compa-
renti che lo approvano e con me lo sottoscrivono e che viene allegato al pre-
sente atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale
****
La Società è autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato ai sensi dell'art. 43 del Regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, come
indicato nell'art. 1, comma 7, del DPCM
Articolo 16
Le spese del presente atto (imposte di registro e di bollo, diritti camera-
li, iscrizione camerale, IVA, copie e onorari notarili) e sue dipendenti sono
a carico della Società e si prevedono in Euro 8.590,80 (ottomilacinquecen-
tonovanta virgola ottanta)
Io Notaio vengo dispensato dal dare lettura degli allegati, ad eccezione
dello statuto.
* * * * * *
E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente atto e ne ho da-
to lettura ai Comparenti che, da me interpellati, lo approvano dichiarandolo
conforme alla loro volontà e lo firmano con me Notaio alle ore venti e dieci
nei cinque fogli di cui consta, scritto da persona di mia fiducia ed in parte
da me Notaio in sedici pagine intere ed in sette linee della presente.
F.to ROBERTO CHIEPPA
F.to DOMENICO IANNOTTA
F.to PAOLO CASTELLINI - Notaio